DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

relativa al programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione delle specie ittiche di acqua dolce in Italia, per il periodo 1989-1991, presentato dall'Italia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/20/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4256/88 [2] in particolare l'articolo 5,

considerando che la Commissione ha approvato con la decisione 89/423/CEE [3] la proroga del programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia per il periodo 1989/1990;

considerando che detto programma non prende in considerazione i prodotti di acqua dolce;

considerando che il governo italiano ha comunicato alla Commissione il 3 agosto 1989 il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione delle specie ittiche di acqua dolce;

considerando che detto programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che detto programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati stabiliti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che detto programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquacoltura in Italia adottati dalla Commissione con le decisioni e 88/4/CEE [4] e 88/140/CEE [5].

considerando che detto programma comprende, tra le altre, alcune azioni non conformi al regolamento (CEE) n. 355/77 e che di conseguenza tali azioni devono essere escluse dal programma medesimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente per le strutture della pesca e del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione delle specie ittiche di acqua dolce in Italia, notificato dall'Italia il 3 agosto 1989 e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.
(3) GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 47.
(4) GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 21.
(5) GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 18.

ALLEGATO I

Elementi essenziali del programma relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni della trasformazione e della commercializzazione delle specie ittiche di acqua dolce, elaborato dal governo italiano nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77

1. *Oggetto del programma*

Miglioramento e razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione, di distribuzione e di trasformazione dei prodotti ittici di acque dolci.

2. *Delimitazione della zona interessata dal programma*

L'intero territorio italiano.

3. *Durata del programma*

Il programma si applica dal 1° settembre 1989 al 31 dicembre 1991, e i progetti di investimento potranno essere presentati nell'ambito del presente programma fino al 31 dicembre 1990 (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88).

4. *Obiettivi del programma*

a) Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti ittici di acque dolci:

— realizzazione di centri per la trasformazione con ciclo completo della linea di lavorazione (pulitura, eviscerazione, formazione di filetti o tranci, affumicamento, ecc.),

— realizzazione di centri di prima lavorazione.

b) Per quanto riguarda la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti ittici di acque dolci:

— razionalizzazione e automazione dei circuiti commerciali.

5. *Previsioni di investimento*

L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi è di circa 10,4 milioni di ecu, suddivisi come segue:

— per interventi strutturali nel settore della lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ittici 8,7 milioni di ecu,

— per l'ammodernamento, il potenziamento e l'automazione dei mercati ittici 1,7 milioni di ecu.

Gli aiuti finanziari e la repartizione tra i differenti tipi d'investimento sono indicativi.

6. Aiuti nazionali

I suddetti investimenti potranno beneficiare di sovvenzioni concesse dalle regioni o dalle altre amministrazioni publiche che hanno interessi specifici nei diversi settori.

ALLEGATO II

Conclusioni finali

1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo italiano, che costituisce il quadro in cui dovranno inserirsi i futuri interventi finanziari o nazionali, rappresenta una base appropriata per facilitare lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici di acqua dolce.

   A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici di acqua dolce deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e più particolarmente dell'acquacoltura, settore che deve considerarsi come il più importante per i futuri approvvigionamenti di materia prima.

2. Gli investimenti relativi a prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.

3. La Commissione rammenta che le previsioni di investimento che figurano nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari comunitari per progetti di investimento individuali.